

Pieve di Soligo, 17.01.2012

Circolare n. 1

**OGGETTO: Riassunto delle ultime novità: “Manovra Monti” (D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011) e altre novità.**

Di seguito elenchiamo le principali novità di fine anno.

<p><b>AGEVOLAZIONE PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E PER ALTRE IMPRESE (società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria): A.C.E. – Aiuto alla Crescita Economica</b></p>	
<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta un'agevolazione per le imprese consistente nella <u>deduzione dal reddito imponibile</u>, di una percentuale prefissata calcolata sugli eventuali incrementi del Patrimonio netto (conferimenti in denaro od utili accantonati a riserva), al netto di eventuali diminuzioni (es.: distribuzione di parte del patrimonio netto ai soci) . Per i primi tre anni (2011-2012-2013), la percentuale di deduzione applicata è del 3%. L'eventuale importo dell'agevolazione che dovesse superare il reddito imponibile potrà essere riportato negli esercizi successivi.</p>	<p>D.L. 201 art.1</p>
<p><b>ULTERIORI DEDUZIONI IRAP</b></p>	
<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (normalmente l'anno 2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sarà possibile dedurre dal reddito imponibile Ires o Irpef, l'Irap corrispondente al costo del lavoro dipendente ed assimilato in deducibile ai fini Irap;</li> <li>- <u>vengono incrementate le deduzioni Irap</u> fisse per lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile, nonché per i lavoratori uomini a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni; le deduzioni vengono aumentate da € 4.600 a € 10.600, importo ulteriormente elevato a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</li> </ul>	<p>D.L. n.201/11 art.2</p>
<p><b>NOVITA' IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO</b></p>	
<p><u>Con decorrenza 17/03/2012</u>, in relazione alle operazioni relative a prestazioni di servizi <i>c.d. generiche</i>, di cui all'art.7-ter del DPR n.633/72, acquisiti da un soggetto passivo Iva in Italia presso un soggetto Iva stabilito in altro Stato Ue, <b><u>l'assoggettamento ad imposta deve avvenire mediante integrazione della fattura del prestatore comunitario e non con emissione di autofattura.</u></b></p>	<p>Legge comunitaria 216/2011</p>
<p><b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SULLE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI</b></p>	
<p>Gli operatori finanziari (es: Banche, Poste e gli altri operatori finanziari) sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni e i relativi importi intrattenuti con i contribuenti (ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad € 1.500), nonché ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali.</p> <p>Le informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo individuati in apposite liste selettive.</p>	<p>D.L. 201/11 art. 11</p>
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ESTRATTI CONTO</b></p>	
<p>Viene prevista una imposta di bollo annuale sugli estratti conto che sarà pari ad € 34,20 per le persone fisiche e a € 100 per gli altri soggetti; per le sole persone fisiche che detengono una giacenza media annua inferiore a € 5.000 l'imposta non è dovuta.</p>	<p>D.L. 201/11 art. 19</p>

<p style="text-align: center;"><b>DETRAZIONI IRPEF 36% E DETRAZIONI 55%; IVA AL 10% SU MANUTENZIONI</b></p> <p>A far data dall'anno d'imposta 2012, <u>viene resa permanente la detrazione del 36% dall'Irpef</u>. Le regole per usufruirne rimangono invariate (tetto max dei lavori pari a € 48.000 per edificio, suddivisione in 10 anni della detrazione, sono agevolabili anche l'acquisto o la realizzazione di posti auto, pertinenziali, obbligo di effettuare il pagamento delle fatture con bonifico "36%". La detrazione è utilizzabile anche per gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione; spetta in questo caso al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile. <u>Si ricorda che non è più necessario inviare, prima dell'inizio dei lavori, il modulo al Centro Operativo di Pescara.</u></p> <p>E' stata inoltre prorogata, <u>per il solo 2012</u>, la detrazione del 55% per lavori relativi al risparmio energetico. Anche in questo caso gli importi agevolabili e le voci di spesa rimangono invariate, con la sola aggiunta della sostituzione di calda-acqua tradizionali con calda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.</p> <p>Dal 2013 questa agevolazione viene assorbita da quella del 36% che includerà quindi anche i lavori per risparmio energetico; una conseguenza di tale unificazione sarà quella che i soggetti Ires (società di capitali) non potranno più usufruire dell'agevolazione 55%.</p> <p>Ricordiamo infine che <u>l'aliquota iva ridotta del 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria</u> effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, <u>è stata resa stabile</u> dall'anno 2011 e successivi già con la Finanziaria 2010 L. 191/09 art. 2 e non necessita quindi più di proroghe.</p>	<p>D.L. n.201/11 art.4</p>
<p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONE DELLA SOGLIA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTANTE</b></p> <p>A far data dal 06/12/2011 è vietato trasferire, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, denaro contante per importi pari o superiori a € 1.000. Il limite vale anche per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali <u>al portatore</u> o dei titoli al portatore in euro o in valuta estera. È fatto obbligo pertanto per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000, di adeguarli a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinguerli <u>entro il 31 marzo 2012</u>.</p>	<p>D.L. 201/11 art. 12</p>
<p style="text-align: center;"><b>MODIFICA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI</b></p> <p>A far data dal 01.01.2012 il tasso degli interessi legali passa dal 1,5% al 2,5%. Tale variazione ha effetto, in particolare, sul calcolo del ravvedimento operoso e sul calcolo degli interessi moratori da applicare alle transazioni commerciali.</p>	<p>D.M. 12/12/11</p>
<p style="text-align: center;"><b>I.M.U.: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</b> <b>I.V.I.E.: imposta sul valore degli immobili situati all'estero</b></p> <p>Con decorrenza 2012 viene introdotta questa nuova imposta sui patrimoni immobiliari (compresa la prima casa) in sostituzione dell'attuale I.c.i.; la stessa verrà calcolata sulla rendita catastale aumentata in funzione della tipologia dell'immobile rispetto alle rendite attuali utilizzate per il calcolo dell'I.c.i. L'aliquota base è pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze della stessa. Viene introdotta una detrazione di € 200 (rapportata al periodo di possesso nell'anno) per l'abitazione principale, che potrà incrementarsi, negli anni 2012 e 2013, di € 50 per ogni figlio di età pari o inferiore a 26 anni convivente nel nucleo familiare. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 18.06.2012.</p> <p><u>A decorrere dall'anno di imposta 2011</u> è dovuta da parte di persone fisiche residenti in Italia un'imposta sul valore degli immobili ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati. L'imposta, stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell'atto di acquisto, o in mancanza, di quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il medesimo si è protrato.</p>	<p>D.L. 201/11 art. 13 art. 19</p>
<p style="text-align: center;"><b>FABBRICATI RURALI: OBBLIGO DI DENUNCIA AL CATASTO</b></p> <p>Viene introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, <u>nel termine del 30 novembre 2012</u>, i fabbricati rurali (esclusi quelli di ridotte dimensioni: serre, vasche, tettoie, ecc.) ancora iscritti al catasto terreni.</p>	<p>D.L. 201/11 art. 13</p>

<b>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TRES)</b>	
A decorrere dal 2013 viene introdotto un nuovo tributo sui rifiuti che accorperà le attuali Tarsu e Tia.	D.L. 201/11 art. 14
<b>PROROGA DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTRI</b>	
Viene stabilito che il Sistri, il sistema di tracciamento dei rifiuti, entri in funzione dal 02.04.2012.	Decr. Legge Milleproroghe 216/2011
<b>SUPERBOLLO AUTO E TASSA STAZIONAMENTO UNITA' DA DIPORTO</b>	
Con decorrenza 01/01/2012 viene introdotto un nuovo „superbollo“ per le autovetture e gli autoveicoli per uso promiscuo, pari a € 20 per ogni KW superiore a 185KW; tale imposta dovrà essere pagata con le stesse scadenze del bollo normale, utilizzando la delega F24 del tipo “elementi identificativi”, con codice tributo 3364. L’importo si riduce in funzione dell’anno di costruzione del veicolo, fino ad azzerarsi per quelli costruiti da più di 20 anni.	D.L. 201/11 art. 16
Con decorrenza 01/05/2012, viene introdotta un taxa giornaliera per le unità da diporto che stazionino in porti italiani, che navighino o siano ancorate in acque pubbliche; l’importo della taxa varia in funzione della lunghezza dell’unità da diporto e parte da € 5 al giorno (o frazione) per lunghezze superiori ai 10m. La taxa è dovuta dai proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e <u>gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.</u>	
<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ARTIGIANI, COMMERCianti E CASSE PROFESSIONALI</b>	
A decorrere dal 01/01/2012 viene aumentata del 1,3% per il 2012 e poi dello 0,45% ogni anno, l’aliquota dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alle casse dell’Inps fino a raggiungere il 24%.	D.L. 201/11 art. 24
<b>AUTOTRASPORTO IN C/TERZI: CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA</b>	
Viene previsto che la Guardia di Finanza, oltre ai consueti controlli di propria competenza, attui ulteriori controlli sulla “filiera” del trasporto, anche in riferimento alle infrazioni del Codice della Strada. In particolare saranno oggetto di controllo:	Circolare Min. Interno del 13.12.2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>le violazioni sull’esercizio dell’autotrasporto</u> quali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’esercizio abusivo della professione di autotrasportatore</li> <li>• il trasporto internazionale abusivo di cose in conto terzi</li> </ul> </li> <li>- <u>le violazioni sulla corresponsabilità dei soggetti della filiera</u> (proprietario della merce, caricatore, ecc.) quali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancanza a bordo della scheda di trasporto (o di copia del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta) o di documento equipollente (DDT integrato)</li> <li>• alterazione e/o erronea compilazione della scheda di trasporto</li> <li>• mancanza delle istruzioni scritte a bordo del veicolo nel caso di superamento dei limiti di velocità e della mancata osservanza dei tempi di guida/riposo.</li> </ul> </li> <li>- <u>le violazioni al Codice della Strada</u> quali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• superamento della sagoma limite</li> <li>• superamento della massa limite</li> <li>• inidonea sistemazione del carico sui veicoli</li> <li>• sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Si raccomanda</b> perciò a tutti i soggetti della filiera (proprietario della merce, committente del trasporto, caricatore, autotrasportatore, ecc.) di verificare la presenza della documentazione prevista dalla normativa nonché la corretta compilazione della stessa, oltre all’osservanza delle regole di trasporto derivanti dal Codice della Strada.</p>	

**AVVISO: REDAZIONE SITUAZIONE RIMANENZE FINALI AL 31.12.2011**

Vi ricordiamo di redigere e conservare in azienda una situazione delle rimanenze finali al 31.12.2011.

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA